Codice A1701A

D.D. 6 agosto 2015, n. 504

DGR nn. 38-4016 del 11/06/2012 e 32-1618 del 23/06/2015. Disposizioni transitorie per il passaggio dal regime dei diritti al sistema delle autorizzazioni.

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72; VISTO, in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, modificato dal decreto ministeriale 29 luglio 2005, relativo a norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2011 recante "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, viene stabilito al 31 dicembre 2020, il termine ultimo di presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (di seguito D.G.R.) n. 38-4016 del 11 giugno 2012 con cui sono state approvate in allegato le disposizioni applicative dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007 e 555/2008, per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale, con cui è stato stabilito il divieto di trasferimento dei diritti di reimpianto dal Piemonte verso altre regioni, salvo che ciò avvenga in ambito aziendale.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (di seguito D.G.R.) n. 32-1618 del 23 giugno 2015 con cui sono state approvate disposizioni transitorie per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale in materia di gestione dei diritti di reimpianto;

RITENUTO necessario, nell'ottica di un razionale governo del potenziale viticolo, definire le modalità operative per il completamento della gestione del regime dei diritti sul territorio regionale,

in vista dell'ormai prossima applicazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli nazionali;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

determina

1. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:

A. per le comunicazioni di estirpazione (ovvero comunicazioni senza dichiarazione collegata):

- impossibilità di mettere in bozza nuove pratiche a partire dal 31/10/2015,
- le pratiche in bozza sono eliminate il 31/10/2015,
- le pratiche stampate sono annullate il 31/10/2015 (devono essere trasmesse entro 30/10/2015),
- le pratiche, presentate fino alla campagna 2013/2014, trasmesse e prese in carico sono annullate il 31/10/2015;
- le pratiche, presentate nella campagna 2014/2015, trasmesse e prese in carico sono annullate il 31/12/2015;
- B. per le comunicazioni di reimpianto ovvero comunicazioni senza dichiarazione collegata
- le pratiche in bozza sono eliminate il 31/12/2015,
- le pratiche stampate sono annullate il 31/12/2015,
- le pratiche trasmesse e prese in carico sono annullate il 31/12/2015;
- C. per le dichiarazioni di estirpazione
- impossibilità di mettere in bozza nuove pratiche a partire dal 31/10/2015,
- le pratiche in bozza con trasferimento del diritto ad altra azienda sono eliminate il 31/10/2015 (devono essere trasmesse entro 30/10/2015),
- le pratiche stampate con trasferimento del diritto ad altra azienda sono annullate il 31/10/2015 (devono essere trasmesse entro 30/10/2015),
- le pratiche in bozza senza trasferimento del diritto ad altra azienda sono eliminate il 15/12/2015 (devono essere trasmesse entro 14/12/2015),
- le pratiche stampate senza trasferimento del diritto ad altra azienda sono annullate il 15/12/2015 (devono essere trasmesse entro 14/12/2015),
- le pratiche trasmesse e prese in carico con trasferimento del diritto ad altra azienda sono da accertare entro 30/11/2015 per consentirne la vendita,
- le pratiche trasmesse e prese in carico senza trasferimento del diritto ad altra azienda sono da accertare entro 31/03/2016, salvo altro termine stabilito con provvedimento nazionale;
- D. per le dichiarazioni di reimpianto
- le pratiche in bozza e stampate sono annullate il 31/12/2015,
- le pratiche con diritto parzialmente utilizzato e verificato dopo il 31/12/2015 non genereranno un diritto parziale residuo;
- 2. di stabilire altresì che i diritti concessi e registrati esclusivamente su SIRE (applicativo in uso prima dell'applicativo relativo ad estirpo impianto sul SIAP Sistema informativo agricolo piemontese) devono migrare su SIAP su istanza dell'azienda titolare del diritto alla Provincia competente per territorio entro il 31/10/2015;
- 3. che, in applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile di Settore
- Dr Moreno Soster -